



COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135

COPIA

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO VIGILANZA

N. 10 DEL 20-02-2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI FINO AL 31/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z2A3A05956

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO che il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, all'art. 217, comma 1, lett. u), ha abrogato il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che:"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;

- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del suddetto Codice, che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 136.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n.208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n.114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

VISTO l'art. 37, comma 2, del Codice Appalti che prevede la possibilità, per tutte le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di strumenti telematici di negoziazione, di ricorrere agli affidamenti con procedure ordinarie;

- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.L.gs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione delle gara;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27/05/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale e Mortuaria;

DATO ATTO che con la stessa deliberazione è stato incaricato il Responsabile del Servizio di Vigilanza quale Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 27/02/2021, avente per oggetto: "Gestione del Servizio Cimiteriale – Provvedimenti" con la quale, tra l'altro:

- è stata espressa, quale atto di indirizzo, la volontà di esternalizzare il servizio di gestione del Cimitero Comunale per il periodo di anni 1 a decorrere dalla data di stipula del contratto;

- è stato dato mandato al Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – Servizio Vigilanza, affinchè provveda a tutti gli atti consequenziali al provvedimento di cui trattasi;

- è stato approvato il capitolato tecnico che regola l'esecuzione del servizio;

- è stato individuato il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale M.llo Magg. Bernardo Cetrone quale Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che l'art. 3 del Capitolo tecnico che regola l'esecuzione del servizio cimiteriale, stabilisce, tra l'altro:

- che i materiali inerti provenienti da interventi di tumulazione ed estumulazione e da interventi di carattere straordinario, verranno conferiti come stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti;

- che i materiali lignei, metallici e gli avanzi di indumenti rinvenuti nel corso di interventi di estumulazione, verranno raccolti in idoneo contenitore;

- che le spese per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel Cimitero sono a carico del Comune;

VISTA la propria determinazione n. 24 del 05/05/2022 con la quale fu affidato l'incarico per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, fino al 31/12/2022, alla ditta EnviroService srl, con sede in Via Umbria – Centro Commercio ed Affari ad Isernia;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere al nuovo affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dal Cimitero, compresa la fornitura dei contenitori omologati;

VISTA la nota prot. n. 655/2023 dell'11/02/2023, con la quale è stato chiesto alla ditta EnviroService srl, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientale al n. CB00947, con sede in Via Umbria – Centro Commercio ed Affari – ad Isernia, P. Iva 00850940941, di voler palesare la disponibilità a continuare lo svolgimento del servizio di cui trattasi;

VISTA la nota dell'11/02/2023, trasmesso dalla Ditta EnviroService srl, con la quale è stata comunicata la non disponibilità al prosieguo dello svolgimento del servizio di cui trattasi;

VISTA la lettera di presentazione trasmessa dalla ditta Ecoplan s.r.l. con sede in Via Libertà, 75 a Pietramelara (CE) P.-Iva 04412230619 – Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali NA18660 – autorizzazione Trasporto Conto Terzi CE/7008690/U;

VISTO il preventivo – offerta del 14/02/2023, presentato dalla ditta Ecoplan s.r.l. e relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali;

RILEVATO dal suddetto preventivo che la ditta Ecoplan s.r.l. offre le seguenti condizioni economiche:

Smaltimento rifiuti € 1,40/Kg oltre Iva;

Fornitura contenitori omologati € 9,50 oltre Iva cadauno;
Trasporto rifiuti € 220,00 oltre Iva con utilizzo di Autocarro Iveco Daily 35 q.li;
Trasporto rifiuti € 300,00 oltre Iva con utilizzo di autocarro Eurocargo 120 q.li;
RITENUTI i prezzi applicati congrui in relazione alla tipologia del servizio;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta ECOPLAN s.r.l. (DURC INAIL 35724341 scadenza 25/03/2023);

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4 datato 03/01/2020 prot. n. 24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;

- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
- di procedere all'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dal Cimitero Comunale, compreso la fornitura di contenitori omologati per lo stoccaggio degli stessi, alla ditta Ecoplan s.r.l. con sede in Via Libertà, 75 a Pietramelara (CE) P.-Iva 04412230619 – Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali NA18660 – autorizzazione Trasporto Conto Terzi CE/7008690/U, alle condizioni tutte del preventivo offerto del 14/02/2023, come riportate in narrativa;
- di stabilire che il presente affidamento ha efficacia immediata e fino al 31/12/2023, salvo rinnovo, da regolarizzare con ulteriore atto;
- di impegnare, a tal fine, la somma di € 1.000,00 (mille/oo), oltre Iva 22% con imputazione alla missione 09.03.1.103 (rifiuti), cap. 1739 (Spese per la gestione diretta del servizio di smaltimento rifiuti) del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2023, in corso di approvazione;
- di liquidare e pagare le somme dovute per lo svolgimento del servizio, al netto dell'Iva (split payment), entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture pagamento, mediante bonifico bancario;
- di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
- di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it , tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;
- di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;
- di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO CETRONE BERNARDO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 20-02-2023

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 20-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CETRONE BERNARDO